

Proposta N. 43 Del 11.05.2017		
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 71 del Reg. Data 24.05.2017	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 613/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI NELLA CAUSA CIVILE DE BLASI CECILIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50670/2012.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 18,40 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	-	SI	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	-	SI
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	-	SI
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	-	SI
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 20

TOTALE ASSENTI N.4

in prosecuzione di seduta

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il v/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi

Consiglieri scrutatori

- 1) Calamia Maria Piera
- 2) Camarda Caterina
- 3) Puma Rosa Alba

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 20

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a " RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 613/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI NELLA CAUSA CIVILE DE BLASI CECILIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50670/2012." e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., sottopone al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013;

Premesso che con sentenza n. 613/2016 pubblicata in data 26/10/2016 il Tribunale di Trapani, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato il Comune di Alcamo a risarcire, per il sinistro occorso in data 30/03/2008, a De Blasi Cecilia la somma di € 14.280,77, oltre interessi come in parte motiva; ha compensato al 30% le spese di giudizio e ha condannato il Comune convenuto a rimborsare all'attrice il restante 70%, che si liquidano in € 3.384,50 per compenso ed € 154,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge; ha posto le somme di CTU, a carico di parte convenuta;

Dato atto che la sentenza, non gravata, è stata notificata in forma esecutiva a cura di parte attrice l'08/11/16;

Considerato che l'esecuzione della sentenza è subordinata al previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) della citata norma;

Ritenuto che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 15.11.2011, n.2127) il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che "accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per

il riconoscimento” ed “accerta le cause che hanno originato l’obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità”, individuando le risorse per far fronte al pagamento;

Evidenziato che la Corte ha ribadito che *“anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel), i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell’organo consiliare”;*

Rilevato, ancora, che secondo l’orientamento della Corte *“le sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell’esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori devono essere soddisfatte attraverso la celere convocazione dell’organo consiliare, senza alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altri organi”;*

Richiamata la nota prot. 25881 del 25.11.2016 con la quale è stato formalizzato il procedimento, l’assetto delle competenze e termini endoprocedimentali da rispettare al fine di addivenire al riconoscimento del debito in sede consiliare entro un termine che consenta agli uffici competenti di poter effettuare il pagamento entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e s.m.i. decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, evitando in tal modo l’aggravarsi di spese per gli oneri della procedura esecutiva ed interessi;

Dato atto che, a seguito nel mutato orientamento della sezione regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana (cfr. deliberazione n. 18/2016/PAR, n. 131/2016/GEST), al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio può procedersi anche durante la gestione provvisoria, attualmente autorizzato *ope legis* dall’art. 5, comma 11 del d.l. 244/2016, convertito dalla legge n. 19 del 27.2.2017;

Considerato che il sottoscritto responsabile del procedimento, incaricato dal dirigente, ha effettuato l’istruttoria da cui emerge quanto segue:

- a) in data 21/04/2008, con Prot. Gen. n. 020651, perveniva a questo ufficio la richiesta di risarcimento danni, inviata dall’Avv. Milazzo, per conto e nell’interesse della Sig.ra De Blasi Cecilia, volta all’integrale risarcimento dei danni fisici subiti dalla predetta a seguito del sinistro occorso. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 30/03/2008, la Sig.ra De Blasi Cecilia, assieme ad alcuni amici, si recava in visita presso il “Castello di Calatubo”; intorno alle ore 13.00 circa, si apprestava, seduta sui primi gradini della nota scalinata, a consumare un fugace pasto, allorquando, veniva travolta dai massi e dalle pietre che si erano improvvisamente staccati da un muro posto in alto. A causa di ciò la Sig.ra De Blasi Cecilia subiva gravi lesioni fisiche e veniva trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale San Vito e S. Spirito;
- b) con delibera n. 33 del 21/02/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all’avvocato Giovanna Mistretta;
- c) in data 15/03/2017, prot. n. 14365 è pervenuto atto di precetto, con prot. int. n. 79 del 24/03/2017;
- d) a seguito di tale atto, questo ufficio, che non aveva ricevuto alcuna sentenza, si è attivato per ricostruire i fatti presso l’Avvocatura Comunale;
- e) a seguito di tali ricerche si è venuti a conoscenza, da parte dell’Avvocatura, che il 25/10/2016, il Tribunale Ordinario di Trapani, nel procedimento iscritto al N.R.G. 50670/12, aveva emesso sentenza n. 613/16;
- f) tale sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata, a mezzo PEC, al Comune di Alcamo in data 08/11/2016 e, come specificato dall’Avvocatura, nella e-mail del 03/04/2017 fatta all’Avv. A. Milazzo, per una serie di disguidi non era stata inoltrata ai Settori di competenza, non attivandosi di conseguenza, a procedere nel Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, nei termini previsti;

- g) nelle more della definizione del superiore procedimento, in data 31/03/2017, prot. 17665 è pervenuto atto di pignoramento, con prot. int. n. 89 del 05/04/17;
- h) in ragione di ciò, nella sopracitata e-mail del 03/04/17, l'avv. Giovanna Mistretta, chiedeva all'avv. Angelo Milazzo, di evitarne l'iscrizione al ruolo, il quale in pari data manifestava la sua disponibilità a tale richiesta;
- i) su tali basi l'ufficio ha predisposto gli atti e richiesta la conseguente copertura finanziaria con nota prot. 7373 del 11/04/2017;
- j) quanto all'importo complessivo da pagare, esso è determinato in € 19.941,11, decurtate delle spese di registrazione sentenza, pagate per intero dall'Amministrazione Comunale con determina dirigenziale n. 367 del 06/03/2017;
- k) tale importo viene arrotondato per eccesso ad € 20.280,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- l) quanto alle cause che hanno determinato il debito, dalla lettura della sentenza si evince che, l'insieme dei riscontri, effettuati in sede di udienza, consente di ritenere preponderante la responsabilità del Comune, quale proprietario, sia perché il danno si è verificato per la mancata manutenzione dell'edificio che si è in parte disintegrato, sia perché ha mantenuto il rudere accessibile a terzi, nonostante le condizioni notevolmente precarie del bene; tuttavia rileva, a sfavore della danneggiata, lo stato di evidente precarietà della struttura;
- m) quanto ad eventuali responsabilità, per le plurime considerazioni svolte, il Giudice ha ritenuto che il riparto vada operato nella misura del 70% a carico del Comune e del rimanente 30% a carico della danneggiata; ai fini del quantum risarcitorio si procederà ad una valutazione del danno biologico etiologicamente riconducibile al sinistro, per poi procedere ad una sua personalizzazione, onde giungere ad una liquidazione unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale, come stabilito con la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11/11/2008 n. 26972.

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Rilevato che in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio l'organo consiliare deve individuare le risorse per far fronte alla spesa derivante dal titolo esecutivo;

Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con D.C. n. 51 del 28/04/2017.

Vista la D.G. n. 10 del 18/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del Risultato di Amministrazione Presunto anno 2016" nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016, ed è stata accantonata la somma di € 1.250.000,20 al Fondo Contenzioso che include l'importo relativo al debito della sentenza di cui al presente atto in quanto il relativo contenzioso è sorto prima del 31/12/2015 ;

Ritenuto opportuno utilizzare il Fondo accantonato per contenzioso mediante variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2017 con applicazione della predetta quota di € 20.280,00 alla missione 01, programma 5, titolo 1- del bilancio 2017/2019, esercizio 2017, attribuendo alla transazione elementare che sarà generata con l'impegno contabile la seguente codifica del piano dei conti integrato – sezione finanziaria 1.10.05.02.001, che costituisce anche codifica SIOPE+ di cui al decreto del MEF 9.6.2016;

Verificato che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2017/2019 con il presente atto garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 ed il rispetto dei vincoli derivanti dal nuovo pareggio di bilancio per come declinato

dai commi da 463 a 484 dell'art. 1 della L.232/2016 che ha, fra l'altro, disposto l'abrogazione della previgente ed omologa disciplina degli equilibri di finanza pubblica degli enti territoriali di cui alla L. 208/2015;

Considerato che la presente proposta costituisce anche comunicazione ai fini del controllo periodico sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni;

Considerato che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod. ,e degli artt. 4 e 5 del regolamento sul sistema dei controlli interni, nonché il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

PROPONE

1. Di approvare le variazioni alle dotazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017/2019 - esercizio 2017 con applicazione della quota di avanzo accantonata al fondo contenzioso per € 20.280,00 alla missione 01, programma 5, titolo 1- secondo l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto predisposto dalla Direzione 6 Ragioneria;
2. Di approvare, conseguentemente, il prospetto allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che riporta i dati di interesse del tesoriere, prospetto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 8/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii. Predisposto dalla Direzione 6 Ragioneria ;
3. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 20.280,00 derivante dalla sentenza del Tribunale di Trapani n. 613/2016, a favore della Sig. de Blasi Cecilia;
4. di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

Alcamo, li 04.05.2017

L'ISTRUTTORE PROPONENTE
Annamaria Melia

Esce dall'aula il Cons.re Cusumano

Presenti n. 19

Nella discussione generale intervengono i seguenti Consiglieri e funzionari comunali: Parrino e Ferrara i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 613/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI NELLA CAUSA CIVILE DE BLASI CECILIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50670/2012"

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il parere reso dalla II[^] Commissione Consiliare con verbale n. 52 del 22.05.2017;

Visto il verbale n. 45 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15.05.2017;

Con 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.19

Astenuti n. 3 (Calandrino, Norfo e Messina) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

. Di approvare le variazioni alle dotazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017/2019 - esercizio 2017 con applicazione della quota di avanzo accantonata al fondo contenzioso per € 20.280,00 alla missione 01, programma 5, titolo 1- secondo l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto predisposto dalla Direzione 6 Ragioneria;

2. Di approvare, conseguentemente, il prospetto allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che riporta i dati di interesse del tesoriere, prospetto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 8/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii. Predisposto dalla Direzione 6 Ragioneria ;

3. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 20.280,00 derivante dalla sentenza del Tribunale di Trapani n. 613/2016, a favore della Sig. de Blasi Cecilia;

4. Di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività della proposta di delibera che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri Presenti e votanti

L'immediata esecutività della deliberazione è approvata

Si passa all'ordine del giorno

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA N. 613/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI NELLA CAUSA CIVILE
DE BLASI CECILIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50670/2012**

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 4 – Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li 04/05/2017

Il Dirigente
Ing. E. A. Parrino



Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 10.05.17

Il Dirigente di Settore
Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)



Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Baldassare Mancuso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Scibilia Noemi

IL V/SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2020

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 26.05.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 26.05.2017

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.05.2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 24.05.2017

IL V/SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, li 26.05.2017

F.to Santino Lucchese



CITTA' DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale

Prot. n. 9656

Alcamo, 12.05.2017

OGGETTO: Osservazioni sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, avanzata dal dirigente della direzione 4, avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 613/2016 a favore di De Blasi Cecilia

Al Dirigente della direzione 4

Al Dirigente della direzione 6

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente della II Commissione Consiliare

All'OREF

E p.c. Al Sig. Sindaco

All'OIV

SEDE

Con nota prot. 25881 del 25.11.2016 sono state rese note le linee guida concordate nella conferenza dei dirigenti cui gli uffici e gli organi a vario titolo competenti debbono attenersi nell'ipotesi di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla notifica di un titolo esecutivo che contiene la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro. L'art. 23, comma 2, del nuovo regolamento sui controlli interni prevede, fra l'altro, che "i

dirigenti comunicano al segretario generale e al dirigente dei servizi finanziari l'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio che deve essere conclusa entro i termini di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 e s.m.i.". Fermo restando, dunque, l'obbligo di rispettare il termine di 120 giorni statuito dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento del debito, le linee guida richiamate disciplinano l'articolazione del procedimento all'interno del Comune; è evidente che il mancato rispetto dei tempi sub-procedimentali in capo anche ad uno soltanto degli organi chiamati ad intervenire nell'istruttoria, rende difficoltoso il rispetto del termine di legge, esponendo l'Ente all'esecuzione forzata con aggravio di spese ed interessi. Il rispetto di tali termini è oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'attuazione del PTPC e del controllo di gestione.

Ciò posto in linea generale, il sottoscritto è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sui seguenti profili:

- a) completezza dell'istruttoria;
- b) conformità del contenuto della proposta di deliberazione ai requisiti minimi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza contabile;
- c) correttezza dei mezzi di copertura della spesa.

A) COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA.

La proposta di deliberazione n. 43 del 11.5.2017 risulta completa sotto il profilo dei fatti e degli atti idonei ad individuare la fattispecie contenziosa da cui è scaturita la sentenza di condanna al pagamento in favore della sig.ra Cecilia De Blasi della somma di € 14.280,77 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, oltre le spese di lite liquidate in € 3.384,50 oltre iva, spese generali e cpa., nonché le spese di CTU. Si tratta di una fattispecie di danno disciplinata dall'art. 2053 c.c., in cui la responsabilità del comune è stata ritenuta provata dal Giudice di prime cure sulla base di prove orali e di una relazione (confermata in giudizio) fatta da personale comunale in relazione ai danni fisici subiti dall'attrice in occasione e a causa del sinistro verificatosi il 30 marzo 2008, allorquando alcuni massi e pietre, staccatisi all'improvviso da un muro posto in alto del Castello di Calatubo, hanno colpito la De Blasi che sostava sui gradini del cortile interno del castello, riportando trauma cranico e frattura al secondo dito della mano. Accertata la proprietà del Castello in capo al Comune di Alcamo, il Tribunale ha respinto le difese del Comune che miravano ad attribuire la responsabilità del danno all'attrice che si era introdotta all'interno

del castello in violazione dei divieti di accesso e ignorando i segnali di pericolo di crollo installati all'ingresso della struttura. Il Tribunale, all'esito della complessa istruttoria orale, ha ritenuto che certamente la De Blasi era da ritenere colpevole ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma che il 70% della responsabilità dell'accaduto era da addebitare al Comune, ai sensi dell'art. 2053 c.c., il quale non solo non ha fornito la prova che il crollo non fu dovuto ad un vizio di costruzione o a un difetto di manutenzione oppure che era da ascrivere ad un evento imprevedibile ed inevitabile, ma non ha dimostrato che la sistemazione di cartelli e segnaletica in prossimità della strada di accesso al castello *“fosse sufficiente, al tempo del fatto, ad interdire in modo assoluto l'accesso al castello e a fornire adeguato avvertimento del pericolo, considerato che tutti i testi che erano quel giorno presenti sul posto hanno riferito che il cancello principale era aperto”*. In particolare, gli stessi testi del Comune (in particolare l'ing. Antonino Renda) –che avevano redatto una puntuale relazione- hanno confermato che la segnaletica era posizionata in prossimità del castello *“ma non nel portone di ingresso”* e che solo dopo il fatto –in data 2 aprile 2008- il dirigente ed altri dipendenti si erano recati sul posto per ripristinare alcuni tratti della recinzione con rete arancio e segnaletica che avvisava del pericolo. Non risulta, invece, agli atti alcuna motivazione a supporto della decisione di resistere in giudizio assunta dalla Giunta Municipale con delibera n. 33 del 21.2.2013, né del mancato ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso. La sentenza risulta notificata in data 8.11.2016 a mezzo pec all'indirizzo risultante dal Reginde, pertanto, non risultano rispettati i termini procedurali cui alle richiamate linee guida. Del resto, in assenza del pagamento entro il termine di 120 giorni, l'attrice in data 13.3.2017 ha notificato atto di precetto preannunciando l'esecuzione forzata. L'atto di precetto –ricevuto all'indirizzo risultante dal Reginde- è stato assegnato con procedura di urgenza alla competente direzione 4 e all'avvocatura con nota prot. 14365 del 15.3.2017. In assenza di pagamento, in data 31.3.2017 è stato notificato l'atto di pignoramento ex art. 159 del Tuel a mezzo ufficiale giudiziario, acquisito al prot. 17665 del 31.3.2017. A prescindere dall'eventuale notifica dell'ordinanza di assegnazione che obbligherebbe il tesoriere a pagare in conto sospeso, risulta evidente l'urgenza di procedere all'immediato riconoscimento del debito fuori bilancio (anche ai fini della regolarizzazione dell'eventuale –ma probabile- sospeso di cassa); non risulta, infatti, possibile procedere al pagamento prima del formale riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale; la giurisprudenza ha affermato l'assoluto divieto di procedere anche solo all'assunzione di

impegni di spesa relativi a debiti fuori bilancio, sia pure derivanti da sentenze esecutive, prima che il consiglio comunale abbia esercitato la sua imprescindibile attività valutativa che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pure in via d'urgenza, da parte di altri organi¹. E' nota, inoltre, la giurisprudenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti circa l'assoluto divieto di far ricorso all'impegno di spesa per debiti derivanti da sentenza passata in giudicato, anche in presenza di appositi stanziamenti e/o accantonamenti, potendo le esigenze di celerità -connesse ad evitare il maturare di ulteriori interessi ed oneri sul debito- ben essere soddisfatte attraverso una tempestiva convocazione dell'organo assembleare, per riconoscere il debito e dare copertura alla spesa attraverso le opportune misure di riequilibrio. Il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è ritenuto ammissibile anche durante l'esercizio provvisorio, sulla base delle modifiche introdotte all'art. 163, comma 3, del Tuel dal d.lgs. n. 126/2014.² Da tale punto di vista, non si giustifica il ritardo con cui la IV Direzione ha istruito la proposta di riconoscimento del debito (di cui almeno il 15.3.2017 ha avuto conoscenza: cioè, al momento della notifica dell'atto di precetto), anche in considerazione del fatto che, come si chiarirà più avanti, la Giunta Municipale già con deliberazione n. 10 del 18.1.2017 ha approvato il prospetto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016, circostanza che -alla luce dell'art. 187 comma 3-quinquies del Tuel- consente di applicare al bilancio in corso di formazione l'avanzo accantonato per passività potenziali. Nè la procedura in questione (ivi compreso il successivo impegno di spesa) avrebbe potuto subire battute di arresto in considerazione del fatto che, spirato il termine per l'approvazione del bilancio fissato dall'art. 5, comma 11, del d.l. 244/2016 al 31.3.2017, l'Ente ha dovuto operare fino al 28.4.2017 in gestione provvisoria: il comma 2 dell'art. 163 del Tuel consente, infatti, durante la gestione provvisoria l'assunzione di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Si osserva ancora che, in base alla giurisprudenza amministrativa, il dirigente venuto a conoscenza del debito fuori bilancio è tenuto ad effettuare l'istruttoria³, elaborando una

¹ Cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, 15.11.2011, n.2127.

² Cfr. Corte Conti, Sicilia, delibera n. 18/2016/PAR

³ Afferma che il Consiglio di Stato: "*il riconoscimento costituisce un procedimento comunque dovuto, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece*

proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale il quale "dovrà deliberare nel termine di dieci giorni (art. 6, comma 2, l.r. 10/1991), con contestuale, se necessaria, variazione al bilancio e previsione di un piano di rateizzazione ove convenuto con i creditori" (cfr. TAR. Sicilia, Palermo, 10.7.2012, n.1465). Anche secondo il giudice contabile, per il consiglio comunale *"una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato, da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori"* (cfr. Corte Conti, sez. controllo, Sicilia, n.55/2014/PAR, cit.).

B) CONFORMITÀ DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLA GIURISPRUDENZA CONTABILE

Secondo la giurisprudenza contabile, la **corretta istruttoria della proposta di riconoscimento** dei debiti fuori bilancio richiede l'accertamento della sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate, l'individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente; essa richiede, inoltre, l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio. Se in presenza di fattispecie di cui alla lettera e) dell'art.194 del Tuel⁴

necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui. La proposta è seguita da un'attività istruttoria formalizzata da responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell'ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza –o meno- dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'ente dei servizi acquisiti nell'ambito dei servizi di competenza" (cfr. Con. Stato, sez. V, 4.8.2014, n.4143).

⁴ Nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di spesa di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3, del Tuel, contemplata dall'art. 194 lettera e), l'organo consiliare, pur in presenza di idonea copertura finanziaria, è chiamato ad una valutazione discrezionale – con correlato obbligo di motivazione - sulla sussistenza di una serie di requisiti imprescindibili ai fini della riconoscibilità del debito, ossia l'utilità (da valutare come vantaggio ricavato dalla prestazione di beni e servizi del terzo creditore, in termini anche di obiettivo riscontro della congruità dei prezzi), l'arricchimento (che include solo la quota corrispondente al valore materiale della prestazione effettivamente ricevuta, con esclusione della quota di utile d'impresa e di voci accessorie quali interessi, rivalutazione, spese legali, ecc.) e la propedeuticità all'espletamento di funzioni e servizi di competenza (ossia la stretta coerenza con la missione istituzionale dell'ente).

tali misure possono risolversi nel potenziamento dei controlli interni, anche sulla gestione, l'esigenza istruttoria in questione non può essere obliterata nemmeno nell'ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio comunale –non potendo entrare nel merito del diritto e del *quantum*- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all'istaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

Ciò posto si osserva:

- 1) L'istruttoria non evidenzia le cause del contenzioso, limitandosi a richiamare le motivazioni per le quali il giudicante ha ritenuto sussistente la responsabilità, sia pure concorrente, del Comune; sul punto l'istruttoria avrebbe dovuto farsi carico di chiarire come mai, nonostante l'acquisto della proprietà del rudere del Castello con impegno al suo recupero, l'Ente non solo non è tempestivamente intervenuto per la messa in sicurezza, ma come mai –secondo l'accertamento del Tribunale- non ha interdetto l'accesso a terzi: la sentenza evidenzia la *“precarietà della segnaletica e l'insufficiente attività di sorveglianza e di interdizione al pubblico..al fine della salvaguardia della pubblica incolumità”*;
- 2) L'istruttoria non evidenzia né i motivi a supporto della decisione di resistere in giudizio né i motivi del mancato ricorso a strumenti deflattivi;
- 3) L'istruttoria non evidenzia i motivi del ritardo della procedura di riconoscimento del debito che hanno fatto lievitare la spesa degli oneri della procedura esecutiva; se è vero, infatti, che la sentenza notificata alla pec indicata nel *Reginde* in data 8.11.2016 non è stata scaricata dal segretario generale pro-tempore e, pertanto, la direzione 4 e l'avvocatura non hanno avuto notizia della notifica della sentenza, dal 15 marzo 2017 (e non dal 3.4.2017, come erroneamente sostenuto nell'istruttoria) entrambi gli uffici sono stati messi a conoscenza sia dell'atto di precetto che della sentenza e, ciononostante, fino all'11.4.2017 (pur dopo la notifica dell'atto di pignoramento) non risultava avviata l'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio;
- 4) L'istruttoria non evidenzia misure correttive di tipo organizzativo in grado di intercettare il fenomeno alla fonte, di abbassare la soglia del rischio e di gestire in modo più efficace i sinistri che –comunque- potrebbero verificarsi in situazioni analoghe a quello oggetto del giudizio.
- 5) L'istruttoria non evidenzia, infine, alcuna responsabilità in ordine al verificarsi del danno per le casse comunali: il punto m) della proposta istruttoria opera un salto logico ribadendo il ragionamento del Tribunale circa l'imputazione della responsabilità del sinistro dal lato civilistico in applicazione del principio del *neminem laedere*, anziché analizzare eventuali profili di responsabilità interne alla struttura comunale, che è il profilo di competenza dell'istruttoria in esame, secondo

l'orientamento della Corte dei Conti richiamato in modo puntuale nelle linee guida a firma del sottoscritto.

C) CORRETTEZZA DEI MEZZI DI COPERTURA

La copertura della spesa derivante dalla sentenza, quantificata complessivamente in € 20.280,00, (il Comune ha già pagato l'imposta di registro della sentenza) è assicurata con somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio corrente 2017 approvato con deliberazione del consiglio n. 51 del 28.4.2017, attraverso una contestuale variazione dello stesso, come consentito dalla richiamata decisione del TAR Palermo n. 1465/2012, consistente nell'applicazione dell'avanzo accantonato da passività potenziali risultante dal rendiconto 2015.

Se, in astratto, tale *modus procedendi* risulta corretto pur in assenza dell'approvazione del rendiconto 2016 e conforme con il nuovo principio contabile, avendo fra l'altro la Giunta provveduto ad approvare il prospetto dell'avanzo presunto al 31.12.2016 entro il 30 gennaio 2017 da cui non emerge disavanzo di amministrazione anche all'esito della ricostituzione di tutti i vincoli ed accantonamenti, in concreto non può che prendersi atto –in assenza del registro del contenzioso e di puntuali indicazioni nella relazione sulla gestione 2015 circa la composizione del fondo di accantonamento- di quanto attestato dal responsabile dell'istruttoria circa l'inclusione del presente contenzioso nella determinazione del fondo di accantonamento al 31.12.2015. Alla deliberazione sono allegati i prospetti previsti dalla legge per le variazioni di bilancio, ivi compreso quello del pareggio di bilancio 2017/2019 di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011, posto che tale prospetto deve essere allegato, a norma dell'art. 1, comma 468, della legge n. 232/2016 a tutte "le variazioni di bilancio di competenza del consiglio comunale", ed è di fondamentale importanza nel caso di specie in quanto essendo finanziata la maggiore spesa con l'avanzo di amministrazione occorre verificare il mantenimento del vincolo di finanza pubblica.

Si segnala, tuttavia, di integrare l'oggetto della deliberazione aggiungendo alla fine "E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019";

Si raccomanda, infine, al dirigente del servizio finanziario il rispetto dell'art. 23 del regolamento sui controlli interni, inserendo nel report trimestrale sugli equilibri di bilancio, da trasmettere all'OREF per l'asseverazione ed al consiglio comunale per la presa d'atto,

per il quale è già scaduto il primo report del 2017, il monitoraggio dei debiti fuori bilancio di nuova formazione.



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Vito Antonio Bonanno

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vito Antonio Bonanno", written over the printed name.



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 52 DEL 22/05/2017

ORDINE DEL GIORNO:

1) Richiesta parere d'urgenza riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 689/2016 del 30/12/2016, R.G. 665/2016 Tribunale di Trapani sezione lavoro. Audizione del Rag. Giovanni Dara della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane e dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso dell'Avvocatura Comunale.

2) Richiesta parere d'urgenza riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1,A) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 613/16 emessa dal Tribunale di Trapani nella causa civile De Blasi Cecilia C/Comune di Alcamo – N.R.G. 50670/2012. Audizione dell'Ing. E.A.Parrino della Direzione 4 Lavori Pubblici e dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso dell'Avvocatura Comunale.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		15,00	17,00		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		15,00	16,30		
Componente	Scibilia Noemi	SI		15,00	17,00		
Componente	Messana Saverio		SI				
Componente	Ferrara Annalisa	SI		15,00	17,00		
Componente	Ruisi Mauro		SI				

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 22 del mese di Maggio, alle ore 15,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 15,00 fa ingresso la Dirigente della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane Dott.ssa Giovanna Mistretta in sostituzione dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso. La Dott.ssa Mistretta fa presente che in qualità di Dirigente della Direzione Risorse Umane ha ritenuto non necessario fare intervenire in audizione il Rag. Giovanni Dara.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del primo punto all'O.d.G.: **"Richiesta parere d'urgenza riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 689/2016 del 30/12/2016, R.G. 665/2016 Tribunale di Trapani sezione lavoro. Audizione del Rag. Giovanni Dara della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane e dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso dell'Avvocatura Comunale"** cede la parola alla Dott.ssa Mistretta per relazionare sul suddetto debito fuori bilancio.

La Dott.ssa Mistretta premette che l'Avvocatura Comunale non si occupa di contenziosi di lavoro in quanto, così come previsto dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali, il soggetto che rappresenta e difende l'Ente nei procedimenti giudiziari innanzi al Giudice del Lavoro, limitatamente al primo grado di giudizio, è il Segretario Generale.

Tale ricorso, prosegue la Dott.ssa Mistretta, venne protocollato ed assegnato all'Ufficio Gabinetto del Sindaco, al Segretario Generale pro-tempore, all'Avvocatura Comunale e non venne inspiegabilmente assegnato all'Ufficio del Personale e neanche alla Polizia Municipale.

La Dott.ssa Mistretta fa presente che il Segretario Generale Dott. Ricupati, a fine incarico (01/09/2016), non fece le consegne dei fascicoli afferenti le cause di lavoro. Quando il Vice Segretario Generale pro-tempore, trasmise all'Ufficio Legale tutto l'elenco dei ricorsi e dei procedimenti pendenti, la causa di cui in oggetto non era inserita in tale elenco. Pertanto di tale causa non se ne sapeva nulla e di conseguenza il comune non si è costituito in giudizio.

Quando all'Ufficio Legale, prosegue la Dott.ssa Mistretta, arrivò tramite l'Ufficio di Segreteria Generale, a mezzo pec, l'informazione del contenzioso da parte della Cancelleria del Tribunale di Trapani, non si è potuto procedere a costituirsi in giudizio (sia pure tardivamente) in quanto si era già a ridosso dell'udienza. Il Comune si poteva costituire entro dieci giorni prima della prima udienza, inizialmente fissata al 07/12/2016 poi rinviata al 30 dicembre 2016. La Cancelleria del Tribunale di Trapani, notificò erroneamente la causa a nome di Adamo Salvatore + 24 e non a nome di Vella Maria + 24 (intestataria del ricorso), pertanto l'Avvocatura Comunale, dalle ricerche effettuate in archivio, non riuscì a rintracciare né il ricorso e neanche il fascicolo.

La Dott.ssa Mistretta precisa che il ricorso venne notificato all'indirizzo pec del protocollo del comune e non all'indirizzo di posta elettronica valido da quando esiste il "ReGIndE" (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

Solamente, nel mese di gennaio c.a., continua la Dott.ssa Mistretta, a seguito consultazione pubblica effettuata sul sito www.pst.giustizia.it e all'autorizzazione alla consultazione del fascicolo si ebbe contezza del ricorso presentato a nome di Vella Maria, assegnato con prot. n° 11015 del 10/05/2017.

Dopo tale premessa la Dott.ssa Mistretta fa presente che la sentenza, emessa dal Tribunale di Trapani Sez. lavoro in data 30/12/2016, trae origine dal ricorso presentato dagli Agenti di Polizia Municipale in servizio presso il Comune di Alcamo, a tempo determinato e con monte orario ridotto (n° 6 unità a 24 ore settimanali assunti in data 16/07/2001 e n° 19 unità a 18 ore settimanali assunti in data 01/07/2005), con il quale rivendicavano il pagamento, in misura piena, dell'indennità di vigilanza che il Comune di Alcamo ha elargito, in misura ridotta, rapportato all'orario di lavoro a tempo parziale, sulla scorta di un parere dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni).

Il Ricorso, prosegue la Dott.ssa Mistretta, prese spunto da una sentenza emessa nel 2015 dal Tribunale di Foggia Sez. Lavoro la quale ha riconosciuto che l'indennità di vigilanza spetta in misura integrale e non frazionata in quanto non è legata alla prestazione del servizio ma alla funzione di vigilanza svolta a prescindere dall'orario di lavoro prestato dall'Agente di Polizia Municipale.

Il Comune, in contumace, è stato condannato dal Giudice del Lavoro Dott. Mauro Petrusa, con sentenza notificata in data 03/03/2017, al pagamento dell'indennità di vigilanza, per differenza sull'importo ridotto già pagato pari a € 141.372,30 a cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, gli interessi legali, le spese processuali, oneri e contributi, per un importo complessivo da pagare di € 224.500,00.

La Dott.ssa Mistretta fa presente che non appena si è venuti a conoscenza della sentenza l'Ufficio Legale ha proposto tempestivamente l'appello, già depositato con udienza fissata nel 2018 e comunica che farà richiesta, presso la Cancelleria del Tribunale di Trapani, di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, nel caso venga avviata, trascorsi 120 giorni dalla sentenza la procedura di esecuzione forzata (atto di precetto e pignoramento).

Il Presidente Lombardo afferma che bisogna verificare se in passato, prima di procedere all'azione legale, c'è stata una concertazione sindacale tra i lavoratori interessati e l'amministrazione pro tempore.

Alle ore 16,00 fa ingresso l'Ing. Antonino Renda della Direzione 4 lavori Pubblici, Servizi Tecnici e Ambientali delegato dall'Ing. E.A.Parrino ad intervenire in sua vece.

Il Presidente Lombardo dà lettura del secondo punto all'o.d.g.: **“Richiesta parere d’urgenza riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, C.1,A) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 613/16 emessa dal Tribunale di Trapani nella causa civile De Blasi Cecilia C/Comune di Alcamo – N.R.G. 50670/2012. Audizione dell’Ing. E.A.Parrino della Direzione 4 Lavori Pubblici e dell’Avv. Silvana Maria Calvaruso dell’Avvocatura Comunale”**.

La Dott.ssa Mistretta rappresenta che il suddetto debito fuori bilancio trae origine dalla richiesta di risarcimento danni, promossa dall’Avv. Angelo Milazzo, per conto e nell’interesse della propria assistita la Sig.ra De Blasi Cecilia, tendente ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni fisici subiti dalla ricorrente a seguito del sinistro occorsogli in data 30/03/2008.

La Sig.ra De Blasi Cecilia, in data 30/03/2008, assieme ad alcuni amici si recava in visita presso il Castello di Calatubo, che il Comune di Alcamo aveva acquistato, per la cifra simbolica di € 60.000, meno di un anno prima dalla data dell’evento. Mentre si trovava seduta nei primi gradini della scalinata del cortile interno del castello la Sig.ra De Blasi veniva colpita da massi e pietre che improvvisamente si erano distaccati da un muro posto in alto riportando gravi lesioni fisiche refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alcamo.

Il Comune di Alcamo, costituitosi in giudizio, fa presente la Dott.ssa Mistretta, è stato condannato dal Giudice del Tribunale di Trapani, con sentenza del 26/10/2016, al pagamento della somma di € 14.280,77 in favore della ricorrente Sig.ra De Blasi Cecilia, alle spese in toto del CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) Medico Legale, mentre le spese di giudizio sono state compensate nella misura del 70% a carico del Comune, liquidate in € 3.384,50 oltre IVA, CPA e spese generali e il restante 30% a carico della ricorrente per un importo complessivo da liquidare determinato in € 19.941,11 ed arrotondato per eccesso ad € 20.280,00.

Il Giudice, continua la Dott.ssa Mistretta, ha imputato al Comune, quale proprietario del castello, la responsabilità per i danni causati a terzi a seguito di mancata manutenzione dell’edificio, ormai in rovina. Il Giudice ha ritenuto insufficiente la sistemazione di cartelli e segnaletica di divieto e di pericolo, al fine di limitare l’accesso in prossimità del castello e lungo la strada di ingresso, che il Comune aveva provveduto a collocare dopo l’acquisto dell’antico maniero. I testi che quel giorno erano presenti sul posto hanno riferito che il cancello d’ingresso del castello era aperto e che non c’erano cartelli di pericolo o di divieto di accesso.

La Dott.ssa Mistretta precisa che dalla relazione, confermata in giudizio, dell’ Arch. Riccardo Faraci, a seguito del sopralluogo effettuato in data 02/04/2008, si evince la precarietà della recinzione ivi apposta e l’esistenza solo di qualche cartello di divieto e di pericolo posti solo nel vicinanze del castello. L’Arch. Faraci riferì sullo stato dei luoghi, con una serie di relazioni, sia al Comune che alla Soprintendenza dei beni culturali di Trapani. A seguito di ciò il Comune si attivò ad eseguire i primi interventi di sicurezza mentre non si ebbe mai nessun riscontro da parte della soprintendenza dei beni culturali.

L'Ing. Renda, anch'egli presente nel sopralluogo del 02/04/2008, riferisce che il cartello recante la scritta di pericolo di crollo e di divieto d'accesso, collocato prima dell'ingresso del castello era abbastanza evidente così come si evince dal rilievo fotografico effettuato.

L'Ing. Renda precisa che già ai vecchi proprietari, con ordinanza di Protezione Civile comunale, era stato intimato di eseguire la messa in sicurezza dell'edificio, in quanto pericolante, e di provvedere alla collocazione di recinzione e apposita segnaletica di pericolo. La recinzione in parte divelta e la segnaletica coperta dalla vegetazione spontanea, continua l'Ing. Renda, vennero ripristinate dagli operai del comune intervenuti nel sopralluogo del 02/04/2008. Dopo l'acquisto del castello, conclude l'Ing. Renda, si è provveduto al completamento della collocazione della segnaletica.

La Dott.ssa Mistretta riferisce che i ritardi della procedura di riconoscimento del debito è da imputare al fatto che la sentenza, notificata tramite pec in data 08/11/2016 per una serie di disguidi non è stata inoltrata alla Direzione di competenza che di conseguenza non si è attivata, nei termini previsti. Non avendo ricevuto nessuna sentenza, prosegue la Dott.ssa Mistretta, trascorso il termine dei 120 giorni per il pagamento del debito, in data 15/03/2017, la ricorrente tramite il suo legale ha notificato l'atto di precetto a seguito del quale l'Ufficio Legale si attivò per ricostruire i fatti. Nelle more della definizione del procedimento, in assenza del pagamento, in data 31/03/2017 al comune venne notificato l'atto di pignoramento. La Dott.ssa Mistretta in data 03/04/2017, tramite email, ha richiesto all'Avv. Milazzo di evitare l'iscrizione a ruolo dell'atto di precetto trovando benevolo accoglimento da parte del legale.

Il Presidente Lombardo fa formale richiesta alla Dott.ssa Mistretta del rilievo fotografico relativo al sopralluogo effettuato dai Tecnici Comunali nonché la data di acquisto del castello da parte del Comune di Alcamo.

Alle ore 16,20 lascia la seduta la Dott.ssa Mistretta con l'impegno di fornire alla Commissione quanto richiestogli dal Presidente Lombardo.

Alle ore 16,25 lascia la seduta l'Ing. Antonino Renda.

Prima di esprimere il parere si procede con le dichiarazioni di voto.

Consigliere Allegro Anna Maria: Relativamente al debito fuori bilancio, derivante da sentenza del Tribunale di Trapani Sez. Lavoro, mi astengo riservandomi di richiedere al Segretario Generale e al Dirigente dei Servizi Finanziari chiarimenti in merito. Penso che ci sia stata molta confusione nell'assegnare e nell'affrontare tale causa e che ci sia stato poco dialogo tra i vari uffici comunali di riferimento.

I Consiglieri Lombardo Vito, Ferrara Annalisa e Scibilia Noemi dichiarano di astenersi relativamente al debito derivante da causa di lavoro, riservandosi di richiedere in sede di Consiglio Comunale ulteriori delucidazioni su tutto l'iter procedurale al fine di comprendere meglio come si è giunti ad un debito fuori bilancio dell'importo di € 224.500,00.

Il Presidente Lombardo sentito il parere dei colleghi Consiglieri, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 42 del 11/05/2017 avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 689/2016 del 30/12/2016, R.G. 665/2016 Tribunale di Trapani sezione lavoro"**.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Nessuno

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE
ESPRIMERE PARERE DI ASTENSIONE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 42 del 11/05/2017 avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 689/2016 del 30/12/2016, R.G. 665/2016 Tribunale di Trapani sezione lavoro"**.

Il Presidente Lombardo, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 43 dell'11/05/2017 avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1,A) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 613/16 emessa dal Tribunale di Trapani nella causa civile De Blasi Cecilia C/Comune di Alcamo – N.R.G. 50670/2012"**.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 43 dell'11/05/2017 avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1,A) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 613/16 emessa dal Tribunale di Trapani nella causa civile De Blasi Cecilia C/Comune di Alcamo – N.R.G. 50670/2012"**.

Alle ore 16,35 esce il Consigliere Allegro Anna Maria.

Dopo un ampio dibattito e preso atto che non ci sono richieste di intervento, alle ore 17,00, Il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO

F.to LIPARI GIUSEPPE

Segr. gen.le
Prot. int. n. del
Prot. gen.le n. 346 del 16.05



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Verbale n° 45

del 15 maggio 2017

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 25804 del 15 MAG. 2017
Assegnata al Settore Prisce
Il 15 MAG. 2017 il Segretario Generale

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

Seg. Gen.
NAC

Oggetto: *Parere del 15/05/17 alla proposta di deliberazione n. 43 del 11/05/17 trasmessaci con nota n. 9660 del 12/05/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Sig. De Blasi Cecilia c/ Comune di Alcamo di cui alla sentenza n. 613/16 emessa dal Tribunale di Trapani -N.R.G. 50670/2012*

Il giorno 15 maggio 2017, alle ore 9,10 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 9660 del 12/05/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Visti gli allegati alla proposta di deliberazione n. 43;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Visto che la somma in sentenza, per l'importo complessivo di euro 20.280,00 trova copertura alla missione 01-programma 05 - titolo 1 spese correnti , del bilancio esercizio 2017 ;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente della Direzione 6- Ragioneria;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente della Direzione 4 - Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 10,15 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 15/05/17

Il Collegio dei Revisori

Il componente

Dot. *Antonio Maltese*

Il Presidente

Rag. *Varvaro Stefano*

1

udio associato" <milazzo.rodriquenz@pec.it>

"comunedialcamo.segretariogenerale@pec.it" <comunedialcamo.segretariogenerale@pec.it>

Data lunedì 13 marzo 2017 - 17:20

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile.

L'atto notificato, firmato digitalmente, ivi compresa la relazione di notificazione contenente i dettagli dell'atto da notificare, sono allegati al presente messaggio.

Distinti saluti

Avv. Angelo Milazzo

Allegato(i)

- Precetto 10.03.17.pdf.p7m (86 Kb)
- relata.pdf.p7m (67 Kb)
- Precetto 10.03.17.pdf (84 Kb)
- relata.pdf (65 Kb)



- Direzione 4
- esecutore
spertinno

CITTA' DI ALCAMO
 POSTA IN ARRIVO 5 MAR 2017
 Prot. n. 14365 del _____
 Assegnata al Settore San. Tecnica
 Il 15 MAR 2017 il Segretario Generale

A A V O C A T .

Milazzo

UFFICIO CONTENZIOSO
 PROT. INTERNO
 N. 49 del 24/03/17



Sentenza n. 613/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 50670/2012
Repert. n. 1096/2016 del 26/10/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
SEZIONE ORDINARIA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Caterina Linares
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 50670/2012 R.G. promossa da:
CECILIA DE BLASI (DBLCCL83M65B780M), con il patrocinio dell'avv.
MILAZZO ANGELO

ATTORE

COMUNE DI ALCAMO con il patrocinio dell'avv. MISTRETTA GIOVANNA
CONVENUTO

OGGETTO: lesione personale

Conclusioni per l'attore: per l'accoglimento della domanda, riportandosi
all'atto di citazione. Con vittoria di spese.

Conclusioni per il convenuto: per il rigetto della domanda. Con vittoria di
spese di lite.

FATTO E DIRITTO

DE BLASI CECILIA ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
che allega di aver patito in data 30 marzo 2008, quando nei gradini del
Castello di Calatubo in Alcamo, nel cortile entro le prime mura del
castello, è stata colpita da massi e pietre che si sono staccati
all'improvviso da un muro posto in alto, riportando un trauma cranico con



ferita l.c. nella regione parietale sinistra, un trauma al secondo dito della mano con frattura della falange prossimale.

Il Comune si è costituito, rilevando di aver acquistato a prezzo simbolico il Castello solo alcuni mesi prima, facendosi carico del recupero del rudere le cui pessime condizioni di conservazione erano non solo evidenti ma anche costituenti un fatto notorio.

In ogni caso, richiamata la disciplina di cui all'art.2053 c.c., ha invocato l'art. 1227 comma 2 c.c. al fine di escludere la responsabilità del Comune per la colpa della danneggiata che aveva con la sua imprudenza cagionato danno a se stessa.

Giova premettere, anzitutto, che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito dell'ipotesi risarcitoria delineata dall'art. 2053 c.c., che disciplina la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina di edificio, in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione ovvero di elementi accessori in essa stabilmente incorporati. E' pacifico in fatto che le lesioni di cui si richiede il risarcimento per il danno conseguente sono state determinate da distacco di massi e pietre da un muro del castello.

Dall'istruttoria espletata è emerso infatti che " *si sono staccate molte pietre, alcune anche grosse, e calcinacci dalla parete del castello che era più in alto, queste pietre sono andate a cadere in un punto sopra di noi e poi addosso a noi*" (cfr Pitò Benedetto verbale del 30 gennaio 2015); " *Ricordo che abbiamo sentito un rumore e poi siamo stati colpiti da alcune pietre...ho visto che tutte le rampe erano piene di pietre di varie dimensioni* (cfr Tamagnini Sara verbale del 30 gennaio 2015) ; " *Noi eravamo seduti su una scalinata esterna al castello ma dentro le mura di cinta. E' crollata una parete del castello e le pietre ci hanno colpito mentre eravamo sedute*" (Chiara Montorfano verbale del 30 gennaio 2015).

La fattispecie de quo, integrando un'ipotesi speciale di danno da cose in custodia, esclude per il principio di specialità l'applicazione dell'art.2051 c.c. invocato da parte attrice.

La responsabilità del proprietario riconducibile, secondo la prevalente giurisprudenza cui si ritiene di aderire, ad una dimensione oggettiva, prescinde dall'esistenza dell'elemento psicologico, trattandosi non di presunzione di colpa ma di presunzione di responsabilità che può essere esclusa laddove il proprietario fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato, anche se tale fatto non presenti i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ sentenza n. 11053 del 6 maggio 2008 e sentenza n.1002 del 21 ottobre 2010).

L'interruzione del nesso di causalità può dunque ricondursi anche al comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso tale da privare di efficacia causale e quindi rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.

Corollario di tale principio è poi la regola dell'art.1227 comma 1 c.c., che prevedendo la riduzione del risarcimento in presenza di colpa del danneggiato con l'imposizione ai potenziali danneggiati di doveri di attenzione e diligenza, sembra introdurre nell'ordinamento un principio di autoresponsabilità quale mezzo per indurre gli eventuali danneggiati, insieme ai responsabili alla prevenzione dei danni. La Corte di Cassazione tuttavia ha preferito ricondurre l'art.1227 comma 1 c.c. più che al principio di autoresponsabilità a quello di causalità, di cui sarebbe solo un corollario, per cui al danneggiante non potrebbe farsi carico di quel danno che non è a lui imputabile dal punto di vista causale. La colpa cui fa riferimento la norma va intesa pertanto non nel senso di criterio di imputazione del fatto ma di requisito legale di rilevanza causale del fatto del danneggiato.

La colpevolezza è infatti l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti, eziologicamente idonei, del danneggiato.



Delimitata in tal modo la funzione della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art.1227 comma 1 c.c. sul punto, la colpa deve ritenersi sussistente non solo in caso di violazione di un obbligo giuridico ma anche nelle ipotesi di colpa generica, quindi di violazione della norma comportamentale di diligenza. La colpa del danneggiato può rilevare, sul piano del nesso di causalità, sia come concausa, quindi ai fini del concorso, sia ai fini dell'esclusione del nesso causale allorché il comportamento del danneggiato sia da solo sufficiente a determinare il danno.

Nel caso "de quo", non essendo in alcun modo provata dal Comune l'inesistenza del difetto di manutenzione, il danno ha la sua eziologia nella rovina dell'edificio ma, per quanto è emerso dall'istruttoria, anche nel comportamento colposo della danneggiata, di cui comunque non è emersa l'efficacia causale esclusiva, nel senso di seguito esposto.

Sul punto, può innanzitutto ritenersi accertata la colpa dell'attrice, la quale, in violazione del generale dovere di diligenza, non solo si è portata all'interno delle mura del Castello di Calatubo ma vi è anche rimasta per un certo tempo, stazionando nei gradini al di sotto delle mura al fine di consumare un pasto, ciò sebbene lo stato pericolante del castello (in realtà solo un rudere), apparisse evidente e costituisse altresì fatto notorio (cfr allegato di parte convenuta articolo del 4 aprile 2003 la Repubblica).

Al fine di valutare la gravità della colpa, che non va intesa in senso psicologico ma come entità della diligenza violata, rileva altresì quanto emerso dall'istruttoria in ordine all'assenza "in loco" di idonea segnaletica di divieto e di pericolo.

In merito risulta che il Comune proprietario, dopo l'acquisto, avvenuto meno di un anno prima, aveva provveduto in qualche modo alla sistemazione di cartelli e segnaletica di divieto e di restrizione di alcune zone allo scopo di limitarne l'accesso (ad es. in auto) sia in prossimità del castello che lungo la strada di accesso.

Tuttavia, non è affatto dimostrato che tale azione fosse sufficiente, al tempo del fatto, ad interdire in modo assoluto l'accesso al castello e a fornire adeguato avvertimento del pericolo, considerato che tutti i testi che erano quel giorno presenti sul posto hanno riferito che il cancello principale era aperto (*"Le porte del castello erano aperte e non c'era nessuna recinzione...un'anta era aperta a metà e l'altra completamente e sul cancello non c'era segnaletica"* -Pitò Benedetto verbale cit.; *" il cancello dell'arco di ingresso era spalancato; In particolare, un'anta era costituita solo dal telaio esterno ed era comunque aperta e l'altra mancante di alcune sbarre era anch'essa aperta e non vi era cartello-*Tamagnini Sara verbale cit.; *il cancello era aperto e non c'erano cartelli di pericolo o divieto di accesso"* -Chiara Montorfano verbale cit.; *" il cancello aveva un'anta aperta e una mezza chiusa e non c'era alcun cartello "* De Blasi Antonino verbale del 31 marzo 2015.)

Sul punto nulla hanno dichiarato i testi del Comune che, confermando la relazione datata 2 aprile 2008- allegata in atti, hanno riferito di una rete arancione posizionata e segnaletica con pali e tabelle dove era scritto " fabbricato pericolante" e hanno dichiarato che la segnaletica era posizionata sia in prossimità del castello- ma non nel portone di ingresso- sia nella strada di accesso e che vi era un filo metallico con nastro segnaletico che impediva l'accesso alle auto (Renda Antonino verbale del 30 giugno 2015).

Tuttavia deve osservarsi che, nella relazione del 2 aprile 2008, ovvero pochi giorni dopo il fatto, si legge che il Dirigente del Comune e gli altri dipendenti del Comune quel giorno si recarono nei pressi del castello per " ripristinare alcuni tratti della recinzione con rete arancio e la segnaletica recante la scritta pericolo di crollo e divieto di accesso", effettuando il servizio fotografico allegato alla suddetta relazione.

Tali dichiarazioni testimoniali confermano dunque che, al momento del fatto, la segnaletica e i tratti di recinzione non erano stati ancora ripristinati. Peraltro, dalla stessa documentazione fotografica, si evince



che la suddetta rete si presentava comunque discontinua ed in parte divelta.

A conferma della precarietà della segnaletica e dell'insufficiente attività di sorveglianza e di interdizione al pubblico del castello da parte del Comune di Alcamo, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità, vi è poi la dichiarazione testimoniale dell'arch.Faraci, il quale ha dichiarato che avendo avuto nel 2008, dopo i fatti, l'incarico di occuparsi del castello dal suo dirigente, aveva verificato la precarietà della recinzione apposta nel corso del sopralluogo del 2 aprile 2008, rilevando l'esistenza solo di qualche cartello nelle vicinanze del castello e a pochi metri dall'accesso, così provvedendo a riferire sullo stato dei luoghi con una serie di relazioni tanto al Comune che alla Soprintendenza dei beni culturali, a seguito delle quali solo il Comune si attivò tra il 2008 e il 2009, con i primi interventi di sicurezza, mentre nessun riscontro diede mai la Soprintendenza (cfr. verbale di udienza del 31 marzo 2015).

L'insieme di tali riscontri, consente di ritenere preponderante la responsabilità del Comune proprietario, sia perché il danno si è verificato per la mancata manutenzione dell'edificio che si è in parte disintegrato sia perché ha mantenuto il rudere accessibile a terzi, nonostante le condizioni notevolmente precarie del bene, non ponendo in essere la dovuta attività di messa in sicurezza almeno fino alla data del fatto.

Tuttavia rileva, a sfavore della danneggiata, lo stato di evidente precarietà della struttura.

Per le plurime considerazioni svolte, ritiene questo Giudice che il riparto delle responsabilità vada operato nella misura del 70% a carico del Comune e del rimanente 30% a carico della danneggiata.

Tanto precisato, ai fini del quantum risarcitorio si prenderà le mosse dal danno biologico etiologicamente riconducibile al sinistro per poi procedere, se ne sussistono le condizioni, ad una sua personalizzazione, onde giungere ad una liquidazione unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale.

Com'è noto, con la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972, la Corte ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.

Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Tanto chiarito, con riferimento ai criteri da utilizzare nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, non può trascurarsi quanto affermato in un recentissimo arresto (Cass.civ. sent. n. 12408/11).

Prendendo le mosse dalla constatazione delle marcate disparità emerse dall'osservazione della giurisprudenza di merito - non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione -, il Supremo Collegio ha evidenziato come sia riferibile alla nozione di equità, oltre che la funzione di adattamento della legge a caso concreto, anche quella di "strumento di eguaglianza", attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.

"Equità, in definitiva, non vuol dire soltanto "regola del caso concreto", ma anche "parità di trattamento"

Nel segnalare la conseguente necessità di individuare un parametro uniforme per tutti e l'insufficienza, a tali fini, dell'uniformità dei criteri di liquidazione per le sole controversie decise dal medesimo ufficio giudiziario



o dal medesimo giudice, la Cassazione ha dunque affermato che "i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale"... "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non preganti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità".

Preso atto di quanto sopra, questo giudice farà riferimento, nella liquidazione del danno non patrimoniale in favore dell'attore, alla citata "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", aggiornata al luglio 2014 .

Ebbene, le succitate tabelle, nell'ottica di liquidare il danno biologico unitariamente inteso (comprensivo, cioè, della sofferenza soggettiva transeunte e la personalizzazione dello stesso) comprendono, a fianco al cd. punto base volto a ristorare la lesione all'integrità fisico-psichica stricto sensu, l'importo comprensivo del cd. danno morale soggettivo medio e la possibilità di procedere ad un ulteriore aumento nel caso in cui la fattispecie presenti peculiarità tali da indurre il Giudicante a ritenere che il mero risarcimento del danno alla salute e del danno morale soggettivo non sia interamente ristoratore del danno non patrimoniale subito.

E così, quanto alla componente strettamente biologica del danno non patrimoniale, il CTU nominato in corso di causa, dott.ssa Pamela Asaro Illuminata ha accertato che De Blasi Cecilia, a seguito del trauma subito in data 30/03/2008, riportava "Trauma cranico con ferita lacero-contusa regione parietale sinistra. Trauma distorsivo rachide cervicale. Trauma II dito mano destra con frattura della falange prossimale". " Allo stato attuale, a tale lesione è residuata una sindrome soggettiva generale da trauma del capo la cui sintomatologia consiste nella comparsa di frequenti episodi di cefalea, vertigini soggettive e confusione mentale; una sindrome algico-disfunzionale al rachide cervicale la cui sintomatologia



consiste nella comparsa di frequenti episodi di cervicalgia, contrattura dei muscoli paravertebrali, dei muscoli trapezii e sternocleidomastoidei con limitazione dei movimenti di flesso-estensione; una sindrome algico-disfunzionale al II dito mano destra la cui sintomatologia consiste in limitazione funzionale e nella comparsa di dolore ai movimenti di flesso-estensione attiva e passiva.

Pienamente condivisibile è la quantificazione del CTU, peraltro confortata dall' assenza di osservazioni di parte, che ha stabilito la misura del danno biologico nel 6% (sei), di cui 2% per la sindrome soggettiva generale da trauma del capo, 2% per sindrome algico-disfunzionale al rachide cervicale, 2% per sindrome algico-disfunzionale al II dito mano destra.

Per quanto attiene al periodo di malattia, va riconosciuto un periodo di ITT pari a 30 giorni (trenta), un periodo di ITP al 75% di giorni 20(venti), un periodo di ITP al 50% di giorni 20(venti), un periodo di ITP al 25% di giorni 30 (trenta).

Appaiono congrue le spese mediche sostenute e documentate per un totale di € 1.250,58 .Non si ritiene che i postumi residuati possano essere suscettibili di miglioramenti mediante protesi, terapie o interventi.

Orbene, nel caso di specie, condivisa la suddetta valutazione del c.t.u., tenuto conto che la De Blasi aveva allora 24 anni può riconoscersi sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, il 70% del risarcimento del danno di seguito indicato, non procedendosi alla personalizzazione del danno, non avendo l'attrice allegato, a tal fine, alcuna circostanza di fatto e quindi complessivamente:

Danno risarcibile € 10.663,00

Invalidità temporanea totale	€ 2.880,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 1.440,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 960,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 720,00
Danno biologico temporaneo	€ 6.000,00
Spese mediche ritenute congrue e documentate	€ 1.250,58



TOTALE: € 17.913,58 e quindi € 12.539,50. Repert. n. 1096/2016 del 26/10/2016

Le somme come innanzi riconosciute debbono ritenersi, globalmente, liquidate tutte in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva, tenuto conto della deflazione verificatasi dal giugno 2014 all'ultima rilevazione Istat .

Su tali somme spetta anche il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate secondo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712/95, giungendosi all'importo di € 14.280,77 (Indice alla Decorrenza: 133,2; Indice alla Scadenza: 100; Raccordo Indici: 1,471; Coefficiente di Rivalutazione: 1,104; Totale Rivalutazione: € 1.181,13; Capitale Rivalutato: € 12.538,13; Totale Colonna Giorni: 3106; Totale Interessi: € 1.742,64; Rivalutazione + Interessi: € 2.923,77) .

A base di calcolo si è assunta, con riguardo al danno complessivamente considerato, non la somma sopra determinata (ai valori attuali), bensì l'importo originario, ottenuto devalutando, in base agli indici Istat, la suddetta somma alla data del fatto (€ 11.357,79). Su tale somma, rivalutata anno per anno secondo i medesimi indici, si sono poi calcolati gli interessi al tasso legale effettivo, a decorrere dalla data dell'illecito. Il debito discende infatti da un fatto illecito e pertanto opera la cosiddetta mora ex re, secondo quanto previsto dall'art. 1219 co.1, n. 1 c.c..

Per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, la convenuta compagnia di assicurazioni dovrà altresì corrispondere a parte attrice gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.

L'esito complessivo del giudizio che vede accertata la responsabilità concorrente di De Blasi Cecilia, impone la compensazione delle spese di lite nella misura del 30%, prevedendo a carico del Comune il rimanente 70% che si liquida in € 154,00 per spese ed € 3.384,50 per compenso, oltre iva, cpa e spese generali al 15 %, secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate ai sensi del D.M. 55/2014 .



Sentenza n. 613/2016 pubbl. il 26/10/2016

RG n. 50670/2012

Repert. n. 1096/2016 del 26/10/2016

Le spese di CTU, liquidate in corso di causa vanno poste in via definitiva a carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, definitivamente pronunciando, così provvede:

In parziale accoglimento della domanda, condanna il Comune di Alcamo a risarcire, per il sinistro occorso in data 30 marzo 2008, a De Blasi Cecilia la somma di € 14.280,77, oltre interessi come in parte motiva.

Compensa al 30% le spese del giudizio e condanna il Comune convenuto a rimborsare all'attrice il restante 70 %, che si liquida in € 3.384,50 per compenso ed € 154,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.

Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di parte convenuta.

Così deciso in data 25/10/2016 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.

il Giudice

Dott. Caterina Linares



È copia fotostatica conforme all'originale.

composta di n 11 facciate

che si rilascia a richiesta del sig. avv

Milezzo Angelo

Trapani - 2 NOV 2018



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di munire ad esecuzione presente titolo al Pubblico Ministero di dar assistenza ed agli Ufficiali delle forze pubbliche a concorrervi quando ne siano legalmente richiesti
spedizione esecutiva che si rilascia all'avv

Milezzo Angelo

Trapani - 2 NOV 2018





ATTO DI PRECETTO

La Sig.ra **De Blasi Cecilia**, nata a Carini (PA) il 25/08/1983, C.F. DBLCCL83M65B780M, residente in Alcamo, nella via Segesta n. 68, rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente, dagli avvocati **Angelo Milazzo**, C.F. MLZNGLS9D08A176F, ed **Ettore Rodriquenz**, C.F. RDRTTR67A01A176K, giusta procura resa a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio concluso con la sentenza di cui infra, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Alcamo, via Pia Opera Pastore n. 59,

PREMESSO

-che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 613/2016 del 25/10/2016, pubblicata il 26/10/2016, ha emesso nei confronti del Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, la seguente statuizione di condanna:

"OMISSIS....condanna il Comune di Alcamo a risarcire, per il sinistro occorso in data 30 marzo 2008, a De Blasi Cecilia la somma € 14.280,77, oltre interessi come in parte motiva.

Compensa al 30% le spese del giudizio e condanna il Comune convenuto a rimborsare all'attrice il restante 70%, che si liquida in € 3.384,50 per compenso ad € 154,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.

Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di parte convenuta; OMISSIS....."

- che detta sentenza è stata munita di formula esecutiva il 02/11/2016, ed in tale forma notificata al debitore in data 08/11/2016;

- che il debitore non ha provveduto al pagamento del debito,



INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede Alcamo, Palazzo di Città, di pagare, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Compensi professionali liquidati con la sentenza	€ 3.384,50
Compensi atto di precetto	€ 225,00
Totale	€ 3.609,50
Spese generali	€ 541,43
Totale spettanze	€ 4.150,93
CPA	€ 166,04
Totale imponibile	€ 4.316,97
IVA	€ 949,73
Spese esenti liquidate in sentenza	€ 154,00
Spese di registrazione sentenza (85%)	€ 363,80
Marche da bollo per copie sentenza con F.E.	€ 15,38
Totale spese legali	€ 5.799,88
Sorte capitale	€ 14.280,77
Interessi legali sulla sorte capitale dal 27/10/2016 al 13/03/2017	€ 7,91
Rimorso delle spese sostenute per il CTU	€ 350,00
Totale dovuto	€ 20.438,56

Euro ventimilaquattrocentotrentotto/56, oltre ulteriori interessi fino al saldo ed oltre ogni successiva occorrenda.

Con espresso avvertimento che in mancanza del dovuto pagamento, trascorso inutilmente il termine suindicato, si procederà ad esecuzione forzata.

Il presente atto di precetto non costituisce acquiescenza alla sentenza a cui esso si riferisce.

Si avverte, altresì, il debitore a norma dell'art. 480 c.p.c, così come modificato dal decreto legge del 27.6.2015 n. 83 art. 13;

Studio Legale Associato Milazzo – Rodriquenz

VIA PIA OPERA PASTORE, N. 59, ALCAMO (TP) – TEL. E FAX 0924 509030 – 0924 503314
Pec: milazzo.rodriquenz@pec.it E-mail: milazzo.rodriquenz@tiscali.it

convertito dalla legge 06/08/2015 n. 132, che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con la creditrice un accordo di composizione della crisi o proponendo alla stessa un piano del consumatore.

Alcamo, lì 13 marzo 2017

Avv. Ettore Rodriquenz

Avv. Angelo Milazzo

Io sottoscritto avv. Angelo Milazzo, C.F. MLZNGI59D08A176F, indirizzo pec estratto da ReGIIndE milazzo.rodriquenz@pec.it, iscritto all'Albo degli Avvocati di Trapani, ai sensi della Legge n. 53/1994, quale difensore della Sig.ra **De Blasi Cecilia**, nata il 25/08/1983 a Carini C.F. DDL CCL 83M65 B780M, residente in Alcamo nella via Segesta n. 68, giusta procura resa a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio concluso con la sentenza oggetto dell'atto di precetto che qui si notifica a:

- Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, con sede in Alcamo Palazzo di Città, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comunedialcamo.segretariogenerale@pec.it estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici, nonché dal RegistroPPAA, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Alcamo, 13/03/2017

Atto firmato digitalmente dall'avv. Angelo Milazzo

RELATA DI NOTIFICA

A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza della Sig.ra De Blasi Cecilia (CF:DBLCCCL83M65B780M) rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, io sottoscritto avvocato Angelo Milazzo, del Foro di Trapani, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia conforme all'originale della sentenza n. 613/2016, pubblicata il 26/10/2016, emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento iscritto al n. di RG: 50670/2012, munita di formula esecutiva il 02/11/2016, nome file: Sentenza F.E., di cui si attesta la conformità alla copia conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'articolo 3 bis della legge 53/1994 e dell'art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. al Comune di Alcamo (CF: 80002630814), in persona del suo attuale Sindaco elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo, Palazzo di Città, Piazza Ciullo, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comunediAlcamo.segretariogenerale@pec.it estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici, nonché dai RegistroPPAA, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Alcamo, 08/11/16

Avv. Angelo Milazzo

③

COPIA con

CRON. 532 C
del 29.3.2017

Pr. n. 17665 del 31 MAR. 2017

Assignato al Settore *S. AL. T. E. T.*

RAG. AVV.

seg. Pen.

31 MAR. 2017 TRIBUNALE DI TRAPANI
il Segretario Generale

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La Sig.ra **De Blasi Cecilia**, nata a Carini (PA) il 25/08/1983, C.F. DBLCC83M65B780M, residente in Alcamo, nella via Segesta n. 68, rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente dagli avvocati **Angelo Milazzo**, C.F. MLZNGLS9D08A176F, ed **Ettore Rodriquenz**, C.F. RDRTTTR67A01A176K, giusta procura resa a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio concluso con la sentenza di cui infra, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Alcamo, via Pia Opera Pastore n. 59, procuratori che ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata milazzo.rodriquenz@pec.it ed il numero di fax 0924/503314;



UFFICIO CONTENZIOSO
PROT. INTERNO
N. 28 del 05.04.2017

PREMESSO

- che il Tribunale di Trapani con la sentenza n. 613/2016 emessa il 25/10/2016, pubblicata il 26/10/2016 condannava il Comune di Alcamo al pagamento in favore della Signora De Blasi della somma di € 14.280,77 oltre interessi e spese legali liquidate in € 3.384,50, per compenso, € 154,00 per spese, oltre accessori;
- che a tale sentenza veniva apposta la formula esecutiva in data 02/11/2016 ed essa, in tale forma, veniva notificata al debitore in data 08/11/2016;
- che dalla notifica del detto titolo esecutivo decorrevano infruttuosamente i termini di cui all'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 (come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000);
- che, conseguentemente, con atto di precetto notificato il

13/03/2017 al Comune di Alcamo in persona de Sindaco *pro-tempore*, veniva intimato di pagare in favore dell'odierna intimante la somma di € 20.438,56, oltre ulteriori interessi fino al saldo ed oltre ogni successiva occorrenda, e ciò in virtù della sentenza superiormente citata;

- che il Comune di Alcamo, risulta essere creditore di somme di denaro, nonché di valori mobiliari, in virtù di specifici rapporti bancari, anche di deposito, amministrazione e gestione nei confronti di **Unicredit S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, p.i. 00348170101, con sede in Alcamo, Piazza Ciullo n. 10;

- che l'istante intende procedere al pignoramento di tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo dal sopra indicato terzo debitore e ciò nella misura e fino alla concorrenza della somma di € 30.657,84, pari alla somma precettata maggiorata del 50%, tutto ciò premesso,

CITA

il **Comune di Alcamo**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Alcamo, Palazzo di città, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Trapani, Sezione Esecuzioni, Giudice designando, nei locali di sue ordinarie sedute siti in Trapani, via XXX Gennaio, Palazzo di Giustizia, per l'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 04/05/2017, ore di rito, perché sia presente alla dichiarazione ed agli ulteriori atti,

INVITA

il terzo pignorato, **Unicredit S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, a rendere, entro dieci giorni, la

dichiarazione di cui all'art. 547, mediante lettera raccomandata da inviare presso lo studio del sottoscritto avvocato, sito in via P. O. Pastore n. 59, Alcamo (TP), ovvero a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo milazzo.rodriquenz@pec.it, precisando di quali somme risulta debitore nei confronti del Comune di Alcamo, ovvero di quali somme o altri valori mobiliari di proprietà del debitore si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, specificando altresì gli eventuali sequestri precedentemente eseguiti presso di esso e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Con l'avvertenza al terzo pignorato, che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione con le sopra indicate modalità, la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Ai fini di cui all'art. 14, 2° comma, D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è di € 20.438,56.

Alcamo, li 25/03/2017

Avv. Angelo Milazzo



A richiesta come sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto presso il Tribunale di Trapani, visto il titolo esecutivo ed il conseguente atto di precetto sopra specificati,

HO PIGNORATO

in virtù dell'indicato titolo esecutivo e del relativo atto di precetto, debitamente rispettivamente notificati, tutte le somme dovute e debende a qualsivoglia titolo, al Comune di Alcamo, dal terzo pignorato Unicredit S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, fino alla concorrenza della somma di € 30.657,84 (Euro trentamilaseicentocinquantesette/84) ed a tal fine,

HO INGIUNTO

Al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione ed i frutti di essi,

HO INVITATO

Il sopra indicato debitore principale a:

1) effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che in mancanza, ovvero in caso d'irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni ad esso dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice;

2) per il caso in cui i beni assoggettati a pignoramento dovessero essere insufficienti per la soddisfazione dei creditori procedenti, ad indicare ulteriori beni, ivi compresi i crediti, utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori;

HO AVVERTITO

- il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire al credito pignorato una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori pignoranti, ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia depositata in cancelleria, prima che sia disposta l'assegnazione a norma dell'art. 552 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
- che a norma dell'articolo 615, II comma, III periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma dell'art. 552 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
- delle sanzioni previste per l'omessa o falsa dichiarazione anche in relazione all'invito di cui al superiore punto 2);

HO INTIMATO

alla **Unicredit S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, di non disporre delle somme pignorate senza l'ordine del Giudice.

L'Ufficiale Giudiziario

FUNZIONARIO UNICREDIT
m. Antonino Paoli
[Signature]

Relata di notifica

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto presso il Tribunale di Trapani, ad istanza come sopra ho notificato il suesteso atto a:

1. **Comune di Alcamo**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Alcamo, Palazzo di città, mediante invio di copia riscontrata conforme all'originale a mezzo del servizio postale come per legge

9 marzo della sig. n. 0202

Al n. 3120/17
FUNZIONARIO UNICREDIT
m. Antonino Paoli
[Signature]

2. **Unicredit S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Alcamo, Piazza Ciullo n. 10, mediante invio di copia riscontrata conforme all'originale a mezzo del servizio postale come per legge

Annamaria

Da: servizitecnici [servizitecnici@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: martedì 4 aprile 2017 16:20
A: amelia@comune.alcamo.tp.it
Oggetto: I: Notifica sentenza De Blasi Cecilia

-----Messaggio originale-----

Da: gmistretta@comune.alcamo.tp.it [mailto:gmistretta@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: lunedì 3 aprile 2017 12:39
A: angeloavv.milazzo@libero.it; segretariogenerale; servizitecnici
Oggetto: Notifica sentenza De Blasi Cecilia

Preg.mo Collega,
faccio seguito alla telefonata di stamane sulla vicenda in oggetto, per significarTi:
per un mero disguido, la pec del giorno 8.11.2016 con la quale notificavi la sentenza munita di formula esecutiva, non è stata assegnata ai Settori di competenza e, pertanto, gli Uffici non si sono attivati nei termini per il procedimento di Riconoscimento del debito Fuori Bilancio; premesso ciò, in relazione all'atto di pignoramento notificato il 31 marzo, nel rassicurarTi il riconoscimento anche di queste spese processuali, Ti comunico che nell'immediato sarà dato avvio al R.D.F.B..
Vorrai, pertanto, evitare l'iscrizione a ruolo.
Sarà cura ns. informarTi dello stato del procedimento.
Nel ringraziarTi anticipatamente, attendo Tuo cenno ed invio cordiali saluti Giovanna Mistretta

Giovanna Mistretta

Da: Angelo <angeloavv.milazzo@libero.it>
Inviato: lunedì 3 aprile 2017 16:56
A: gmistretta@comune.alcamo.tp.it
Oggetto: Re: Notifica sentenza De Blasi Cecilia

In merito alla comunicazione che precede, si manifesta la disponibilità richiesta, per cui non si procederà entro il termine prescritto ad iscrivere al ruolo delle esecuzioni il procedimento di cui si tratta, restando in attesa del relativo pagamento.

Saluti, avv. Angelo Milazzo.

Il 03/04/2017 12:38, gmistretta@comune.alcamo.tp.it ha scritto:

- > Preg.mo Collega,
- > faccio seguito alla telefonata di stamane sulla vicenda in oggetto,
- > per significarTi:
- > per un mero disguido, la pec del giorno 8.11.2016 con la quale
- > notificavi la sentenza munita di formula esecutiva, non è stata
- > assegnata ai Settori di competenza e, pertanto, gli Uffici non si sono
- > attivati nei termini per il procedimento di Riconoscimento del debito
- > Fuori Bilancio; premesso ciò, in relazione all'atto di pignoramento
- > notificato il 31 marzo, nel rassicurarTi il riconoscimento anche di
- > queste spese processuali, Ti comunico che nell'immediato sarà dato
- > avvio al R.D.F.B..
- > Vorrai, pertanto, evitare l'iscrizione a ruolo.
- > Sarà cura ns. informarTi dello stato del procedimento.
- > Nel ringraziarTi anticipatamente, attendo Tuo cenno ed invio cordiali
- > saluti Giovanna Mistretta

6



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 4 – LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

Prot. n. 4375 del 11 APR 2017

Al Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria

e p.c. **Al Segretario Generale**
Loro Sedi

Oggetto: Prospetto riepilogo debiti fuori bilancio.

Vista la Sentenza n. 613/2016 della Sig.ra De Blasi Cecilia notificata il 08/11/2016 e pervenuta a questo Ufficio, a mezzo Pec, il 03/04/2017, il cui termine per l'esecuzione ai sensi dell'art. 14 del d.l. 669/1996 è scaduto il 02/11/2016, si deve procedere al pagamento della somma, arrotondata per eccesso, di € 20.600,00;

Si precisa che la notifica relativa alla Sentenza di cui sopra è pervenuta a questo Ufficio in data 03/04/2017.

Considerato che occorre procedere con urgenza al Riconoscimento della Legittimità del Debito Fuori Bilancio e dare copertura finanziaria per evitare l'esecuzione forzata e rispettare i termini dell'art. 14 del d.l. 669/1996 e s.m.i. così come indicato dalla mail del Segretario Generale del 09/01/2017 avente per oggetto: Debiti fuori bilancio istruiti nel 2016 e non ancora approvati dal consiglio comunale.

Si chiede di procedere alla variazione di Bilancio 2017 esercizio provvisorio applicando una quota di Avanzo di Amministrazione accantonato a Fondo Contenzioso di € 20.600,00 alla missione 10 - programma 5- titolo 1- spese correnti- macroaggregato 110, per il Riconoscimento Debito Fuori Bilancio sopra citato.

A tal fine si attesta che la suddetta spesa è soggetta a termine e il cui mancato adempimento causerebbe danno all'Ente ai sensi dell'art. 187 comma 3 del D. Lgs 267/2000.

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
Ing. Enza Anna Parrino



CITTÀ DI ALCAMO

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI

Prot. Int. n. 8223 del 21-04-2018

**Al Dirigente della
DIREZIONE 6 RAGIONERIA**

SEDE

OGGETTO: risposta a nota prot. 7966 del 19/04/2017

In riferimento alla nota di cui in oggetto, si precisa che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, si può divenire soggetti pignorati, in quanto l'iscrizione a ruolo del pignoramento è stata momentaneamente sospesa, a seguito accordo tra l'avv. Giovanna Mistretta e l'avv. Angelo Milazzo, d'istruire tempestivamente gli atti de quo.

Pertanto, unitamente alla presente, si invia Delibera di R.D.F.B.

**Il Dirigente
Ign. Enza A. Parrino**

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA N. 613/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI NELLA CAUSA CIVILE
DE BLASI CECILIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50670/2012**

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 4 – Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li 04/05/2017

Il Dirigente
Ing. E. A. Parrino



Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 10.05.17

Il Dirigente di Settore
Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)



Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017

ALLEGATO "A"

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Correnti	163.620,57	20.280,00	183.900,57
	TOTALE	163.620,57	20.280,00	183.900,57

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2017
Maggiori entrate (Allegato A/1)	20.280,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	20.280,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	20.280,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	20.280,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	755.681,02	20.280,00	775.961,02
	TOTALE	755.681,02	20.280,00	775.961,02

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2017
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	20.280,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	20.280,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo 0

Rif. delibera del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Titolo	01	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	0,00	0,00	233.956,08
		previsione di competenza	20.280,00	0,00	545.044,94
		previsione di cassa	20.280,00	0,00	775.961,02
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	315.663,47
		previsione di competenza	20.280,00	0,00	1.791.196,63
		previsione di cassa	20.280,00	0,00	2.067.635,16
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	2.067.667,47
		previsione di competenza	20.280,00	0,00	15.151.280,00
		previsione di cassa	20.280,00	0,00	17.160.734,46
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	2.067.667,47
		previsione di competenza	20.280,00	0,00	15.151.280,00
		previsione di cassa	20.280,00	0,00	17.160.734,46
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00	22.611.947,99
		previsione di competenza	20.280,00	0,00	116.883.516,99
		previsione di cassa	20.280,00	0,00	134.650.717,70

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:

Rif. delibera del del n.

n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		1.504.504,47	0,00	0,00	1.504.504,47
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		4.515.495,26	0,00	0,00	4.515.495,26
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		1.553.170,57	20.280,00	0,00	1.573.450,57
Fondo di Cassa		11.543.650,66	0,00	0,00	11.543.650,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	49.229.159,54	0,00	0,00	49.229.159,54
	previsione di competenza	116.863.236,99	20.280,00	0,00	116.883.516,99
	previsione di cassa	146.041.111,80	0,00	0,00	146.041.111,80

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.504.504,47 €	16.885,20 €	4.270,00 €
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	4.493.795,43 €	102.000,00 €	- €
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	5.998.299,90 €	118.885,20 €	4.270,00 €
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	20.366.723,18 €	20.270.629,14 €	20.270.629,14 €
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	13.571.222,00 €	12.352.156,46 €	11.628.733,60 €
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	5.727.226,71 €	5.340.847,69 €	5.091.787,69 €
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.014.236,52 €	2.045.180,00 €	2.170.000,00 €
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	- €	- €	- €
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	40.854.835,05 €	37.551.722,98 €	36.678.780,71 €
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	16.885,20 €	4.270,00 €	610,00 €
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	3.337.017,11 €	3.680.284,58 €	4.239.511,27 €
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	- €	- €	- €
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	- €	- €	- €
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	37.534.703,14 €	33.875.708,40 €	32.439.879,44 €
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.464.691,70 €	1.696.800,00 €	1.687.135,00 €
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	102.000,00 €	- €	- €
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	- €	- €	- €
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	- €	- €	- €
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	7.566.691,70 €	1.696.800,00 €	1.687.135,00 €
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	- €	- €	- €
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	- €	- €	- €
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	- €	- €	- €
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		2.726.313,47 €	4.705.190,09 €	5.038.405,99 €

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.